

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del precedente D.M. 28 novembre 2000, concede al pubblico funzionario la facoltà di accettare regalie definite di “modico” valore, ovvero il cui valore complessivo sia contenuto al di sotto della soglia di Euro 150,00.

Disposizione, questa, che funge da corollario al più generale divieto di accettare regali, compensi ed altre utilità di valore superiore alla soglia così individuata, ovvero di chiedere, indipendentemente dal valore complessivo, regali, compensi o altre utilità.

Tuttavia, la Cassazione penale, sez. VI, con la sentenza n. 49524 del 27/10/2017, ha chiarito che la regalia di valore inferiore alla soglia normativamente stabilita nell'importo di Euro 150,00, non è in ogni caso ammessa laddove finalizzata alla definizione di una pratica amministrativa, in senso favorevole o meno, al soggetto donante.

Soggetto donante, il quale, nel caso di specie (donando buoni pasto e buoni benzina), assume a pieno titolo la qualifica di corruttore. Di conseguenza, è pienamente ascrivibile al pubblico ufficiale il reato di corruzione.